



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e
Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0023353 del 28/09/2012

RACCOMANDATA A.R.

ANTI-CIPATA A MILANO

A00 Prov. TA - A00

Class.

RTA/2012/0081613/P



25/09/2012

Al legale rappresentante pro-tempore
della società ILVA spa
alla c.a. dott. Bruno Ferrante
Viale Certosa, 249
20151 Milano

al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
alla c.a. resp. procedimento dott. Lopresti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma



Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
74100 Taranto

Ai Custodi Giudiziari
della società ILVA spa
alla c.a. dott.ssa Barbara Valenzano
Via Appia SS 7 - Km. 648
74123 Taranto

e p. c. RACCOMANDATA A.R.

Al Presidente della
Commissione Istruttoria AIA-IPPC
c/o ISPRA - Via V. Brancati, 48
00144 Roma

**Oggetto: ILVA spa - garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti
- comunicazione ex art. 10/bis della Legge 241/90 e s.m.i.**

In riscontro alla nota della società ILVA spa: prot. DIR 162/12 del 11/09/2012, acquisita al prot. 0077053/a in pari data, con cui si trasmettono le polizze fidejussorie qui di seguito elencate; nonché alla nota prot. DIR 161/12 del 11/09/2012, acquisita al prot. 0077046/a in pari data, con cui si richiede la restituzione delle garanzie finanziarie sostituite; e alla nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012, acquisita al prot. 0075919/a del 06/09/2012 di chiarimenti e riesame delle attività di gestione rifiuti, si significa quanto segue.

La Provincia di Taranto con note prot. 0070439/p; 0070459/p e 0070457/p del 09/08/2012, ha diffidato la società ILVA spa a produrre le garanzie finanziarie in ottemperanza al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato (decreto DVA 0000450 del 04/08/2011), nonché al disposto dei D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 36/2003 e Regolamento Regionale n. 18/2007.

In relazione alla nota della società ILVA spa prot. DIR/144/12 del 30/08/2012, si precisa che la Provincia di Taranto non è autorità competente al riesame delle attività di gestione rifiuti autorizzate ed in particolare alle attività ricomprese nel provvedimento di AIA rilasciato. Inoltre, alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione dal Ministero dell'Ambiente autorità competente.

Le garanzie finanziarie richieste, giusta diffide di cui alle note prot. 0070439/p; 0070459/p e 0070457/p del 09/08/2012, sono riferite alle attività ed ai parametri dimensionali così come autorizzati, moltiplicati per i coefficienti di calcolo previsti dal regolamento Regionale 18/2007. Pertanto, considerazioni e/o valutazioni diverse rispetto ai dati desumibili dai vigenti atti autorizzatori non sono né accoglibili né assentibili.

In ordine alle riduzioni delle garanzie finanziarie da presentare per effetto del possesso della certificazione ISO 14001:2004, non presentata in allegato alle citate note, nonché alla nota di chiarimenti dell'organismo di certificazione IGQ prot. 12L0604 del 21/03/2012, trasmessa in allegato alla citata nota della società ILVA spa prot. DIR/144/12 del 06/09/2012, si rappresenta che, a seguito di verifiche presso l'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA, risulta che la società ILVA spa – stabilimento di Taranto, sia in possesso di certificato IGQA2E06 rilasciato il 22/04/2004 codice EA 17, dall'ente di certificazione IGQ e valido fino al 30/04/2013.

L'Organismo di Certificazione IGQ è abilitato presso ACCREDIA per lo schema Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001:2004) nel settore EA 17 "metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo" e, soltanto a far data dal 26/07/2012, anche per il settore EA 24 "recupero e riciclo", limitatamente al recupero di rifiuti metallici (SGA 015D).

Pertanto, qualora il suddetto organismo di certificazione non sia in possesso di altri accreditamenti specifici rilasciati da differenti enti di accreditamento riconosciuti, nonché in mancanza di evidenze del medesimo organismo di certificazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti per il settore EA 24 "recupero e riciclo", ancorché limitatamente al recupero di rifiuti metallici, non è possibile applicare la prevista riduzione del 40% delle garanzie finanziarie dovute.

Garanzie finanziarie richieste:

Descrizione attività		Autorizzato tonni/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
09.06.03 – stoccaggio rifiuti R13 / D15	Non Pericolosi	70.000	165,00	11.550.000,00	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la fidejussione bancaria n. 6401/1829/5 rilasciata il 05/09/2012 da: Banca Carime spa – Direzione Generale – Bari (abi 03067.6); importo garantito € 6.930.000,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (R13 - D15) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.3].

Criticità rilevate:

- al punto 4 delle premesse è erroneamente indicata "Via lago di Bolsena, 2" quale sede dell'Ente garantito al posto di "Via Anfiteatro, 4";
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto n. 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il quinto capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- l'importo garantito (€ 6.930.000,00) è inferiore all'importo dovuto (€ 11.550.000,00);
- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 24;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*);
- in intestazione dell'atto è riportata la dizione "*la presente annulla e sostituisce la fidejussione di € 750.00,00 n. 6401/26035/5 ora n. 6401/1829/05 rilasciata in data 24/02/2006*".

Si fa osservare che eventuali svincoli devono essere preliminarmente ed espressamente assentiti dall'Ente garantito, e comunque, la garanzia deve necessariamente riguardare il periodo pregresso.

A tal proposito si osserva che, tale espressione comporta novazione del rapporto obbligatorio precedente, nel mentre è necessario che la garanzia risulti prestata anche per il periodo pregresso senza alcuna soluzione di continuità.

Descrizione attività		Autorizzato tonni/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
09.06.03 - stoccaggio rifiuti R13 / D15	Pericolosi	100	275,00	27.500,00	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la fidejussione bancaria n. 6401/1829/16 rilasciata il 05/09/2012 da: Banca Carime spa - Direzione Generale - Bari (abi 03067.6); importo garantito € 16.500,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi (R13 - D15) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.3].

Criticità rilevate:

- al punto 4 delle premesse è erroneamente indicata "Via lago di Bolsena, 2" quale sede dell'Ente garantito al posto di "Via Anfiteatro, 4";
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto n. 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il quinto capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;

- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 24, pertanto, l'importo garantito (€ 16.500,00) è inferiore all'importo dovuto (€ 27.500,00);
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*);
- con la nuova polizza restano comunque efficaci le garanzie ed i periodi assicurati con la precedente polizza.

Descrizione attività		Autorizzato ton/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.1 – attività di messa in riserva [R13] e adeguamento volumetrico di rifiuti di legno per il successivo utilizzo esterno	R13	10.000	165,00	1.650.000,00	

Non è stata trasmessa alcuna garanzia. Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, nel precisare che l'impianto dal 2009 è sottoposto a sequestro giudiziale, ritiene di differire la presentazione delle garanzie all'eventuale riattivazione dell'attività.

Criticità rilevate:

- Non è stata trasmessa alcuna garanzia;
- Attività dal 2009 sottoposta a sequestro giudiziario.
- Il differimento all'eventuale riattivazione dell'attività non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1.

Descrizione attività		Autorizzato ton/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.2 – attività di messa in riserva [R13] previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario	R13	70.000	165,00	11.550.000,00	

Non è stata trasmessa alcuna garanzia. Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ritiene non dovute le garanzie in quanto afferma che l'attività è gestita nell'ambito del "deposito preliminare" (9.6.3).

Criticità rilevate:

- Non è stata trasmessa alcuna garanzia;
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;
- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.

- L'eventuale riconducibilità di detta attività nell'ambito delle attività di stoccaggio autorizzate al punto 9.6.3 è incongrua, in quanto la stessa attività di per sé già saturerebbe la capacità ivi autorizzata.

Descrizione attività		Autorizzato ton/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.3 - attività di messa in riserva/deposito temporaneo delle traversine ferroviarie	R13 / D15	3.000	275,00	825.000,00	

Non è stata trasmessa alcuna garanzia. Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ritiene non dovute le garanzie in quanto afferma che l'attività è gestita nell'ambito del "deposito temporaneo".

Criticità rilevate:

- Non è stata trasmessa alcuna garanzia;
- Attività dal 2009 sottoposta a sequestro giudiziario.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;
- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie;
- L'eventuale riconducibilità di detta attività nell'ambito delle attività di "deposito temporaneo" è incompatibile con le prescrizioni riportate al punto 9.6.4.3 ed in particolare: *...allestimento di un settore di stoccaggio delle traversine separato da quelli utilizzati per lo stoccaggio di altri materiali che garantisca la separazione in lotti distinti da altre tipologie di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi...*

Inoltre, nelle medesime prescrizioni si dispone che il Gestore presenti entro sei mesi dal rilascio dell'AIA un cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito, di cui non si conosce l'esito.

Descrizione attività		Autorizzato ton/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.4 - attività di messa in riserva/deposito temporaneo dei pneumatici fuori uso	R13 / D15	700	165,00	115.500,00	

Non è stata trasmessa alcuna garanzia. Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ritiene non dovute le garanzie in quanto afferma che l'attività è gestita nell'ambito del "deposito temporaneo".

Criticità rilevate:

- Non è stata trasmessa alcuna garanzia;
- Attività dal 2009 sottoposta a sequestro giudiziario.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;

- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- L'eventuale riconducibilità di detta attività nell'ambito delle attività di "deposito temporaneo" è incompatibile con le prescrizioni riportate al punto 9.6.4.4 ed in particolare: *...la singola partita di pneumatici non dovrà permanere all'interno dell'area per più di 12 mesi...*
Inoltre, nelle medesime prescrizioni si dispone che il Gestore presenti entro sei mesi dal rilascio dell'AIA un cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito, di cui non si conosce l'esito.

Descrizione attività		Autorizzato tonni/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.5 - attività di recupero (R4) dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica	R4	2.000.000	10,00	20.000.000,00	

Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ha tra l'altro trasmesso la garanzia n. 9885/8200/549222/407/2012 rilasciata il 04/09/2012 da: Intesa Sanpaolo spa - divisione Corporate e Investment Banking spa - Milano (abi 3069.2); importo garantito € 300.000,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di recupero rifiuti - rottami ferrosi (R4) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.4.5].

Criticità rilevate:

- l'importo garantito (€ 300.000,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 20.000.000,00);
- incongruenza con quanto asserito dall'azienda ed oggetto delle valutazioni del TAR Puglia - Lecce con sentenza n. 1187/2012;
- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto n. 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il terzo capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "*delibera*" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).

Descrizione attività		Autorizzato tonni/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.5 – attività di messa in riserva [R13] dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica	R13	1.400.000	165,00	231.000.000,00	

Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ha tra l'altro trasmesso la garanzia n. 9885/8200/549220/406/2012 rilasciata il 04/09/2012 da: Intesa Sanpaolo spa – divisione Corporate e Investment Banking spa – Milano (abi 3069.2); importo garantito € 346.500,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di messa in riserva di rottami ferrosi (R13) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.4.5].

Criticità rilevate:

- l'importo garantito (€ 346.500,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 231.000.000,00);
- incongruenza con quanto asserito dall'azienda ed oggetto delle valutazioni del TAR Puglia – Lecce con sentenza n. 1187/2012;
- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto n. 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il terzo capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).

Descrizione attività		Autorizzato tonni/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.6 – attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenenti zolfo per la produzione di acido solforico	R5	2.500	10,00	25.000,00	
	R13	1.750	165,00	288.750,00	

Non è stata trasmessa alcuna garanzia. Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ritiene non dovute le garanzie in quanto afferma che l'attività non è più esercitata da ottobre 2011.

Criticità rilevate:

- Non è stata trasmessa alcuna garanzia;

- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;

Descrizione attività		Autorizzato tonnell/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.7 - attività di recupero nell'industria siderurgica delle scaglie di laminazione [R4] per la produzione di materia prima secondaria	R4	50.000	10,00	500.000,00	

Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ha tra l'altro trasmesso la garanzia n. 9885/8200/549227/409/2012 rilasciata il 04/09/2012 da: Intesa Sanpaolo spa - divisione Corporate e Investment Banking spa - Milano (abi 3069.2); importo garantito € 60.000,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di recupero rifiuti - scaglie di laminazione (R4) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.4.7].

Criticità rilevate:

- l'importo garantito (€ 60.000,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 500.000,00);
- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto n. 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il terzo capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).

Descrizione attività		Autorizzato tonnell/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.7 - attività di recupero nell'industria siderurgica delle scaglie di laminazione mediante messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria	R13	35.000	165,00	5.775.000,00	

Con la citata nota prot. DIR/144/12 del 30/08/2012 la società ILVA spa, ha tra l'altro trasmesso la garanzia n. 9885/8200/549225/408/2012 rilasciata il 04/09/2012 da: Intesa Sanpaolo spa - divisione Corporate e Investment Banking spa - Milano (abi 3069.2); importo garantito €

990.000,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di messa in riserva di scaglie di laminazione (R13) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.4.7].

Criticità rilevate:

- l'importo garantito (€ 990.000,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 5.775.000,00);
- L'eventuale ipotesi di modifica dell'organizzazione aziendale non è condizione prevista dalla normativa vigente per l'esclusione e/o il rinvio della presentazione dalle garanzie finanziarie.
- Non sono note le condizioni dell'impianto, né se sia stato predisposto ed attuato il *...piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività...*, prescrizione espressamente richiesta dal 13° e penultimo capoverso del punto 9.6.1;
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto n. 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il terzo capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "*delibera*" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).

Descrizione attività		Autorizzato ton/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.8 – attività di recupero ambientale [R10] – vedi punto 4.15.13	R10 / R5	Non indicato	***		

Non è stata trasmessa alcuna garanzia.

Criticità rilevate:

- Non è stata trasmessa alcuna garanzia;
- L'attività di recupero ambientale (R10) indicata al punto (9.6.4.8), nella descrizione rimanda al punto 4.15.13 citando l'approvazione del progetto per le attività di messa in riserva e recupero (R10 – R5), per le quali non vi è alcuna descrizione dimensionale che consenta di verificare l'applicazione e quantificare le garanzie finanziarie qualora dovute.

Sono state inoltrate due richieste di chiarimenti al Ministero con note prot. 22896/p del 15/03/2012 e prot. 39721/p del 11/05/2012, ad oggi senza alcun riscontro.

Descrizione attività		Autorizzato ton/anno	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
9.6.4.2 – utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]	R5	200.000	10,00	2.000.000,00	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la garanzia n. 9885/8200/549229/410/2012 rilasciata il 04/09/2012 da: Intesa Sanpaolo spa –

divisione Corporate e Investment Banking spa – Milano (abi 3069.2); importo garantito € 1.200.000,00; scadenza 04/08/2018; e riferita alle attività di recupero rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5) - [attività descritta in AIA al punto 9.6.4.9].

Criticità rilevate:

- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 24, pertanto, l'importo garantito (€ 1.200.000,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 2.000.000,00);
- al punto 4 delle premesse è erroneamente indicata "Via lago di Bolsena, 2" quale sede dell'Ente garantito al posto di "Via Anfiteatro, 4";
- la data di scadenza della garanzia "04/08/2018" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011);
- il quinto capoverso del paragrafo "A" riporta una prescrizione non prevista dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;

Descrizione attività		Autorizzato mc/mq	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
Discarica di rifiuti non pericolosi (ex 2B Mater Gratiae)	mq.	120.000	18	2.160.000	
- gestione operativa	mc.	1.200.000	7	8.400.000	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la fidejussione bancaria n. 6401/1829/3 rilasciata il 05/09/2012 da: Banca Carime spa – Direzione Generale – Bari (abi 03067.6); importo garantito € 6.336.000,00; scadenza 10/08/2013; e riferita alle attività di gestione operativa della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (ex 2B Mater Gratiae), già autorizzata con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 178 del 16/11/2005, di approvazione del piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003 ed estesa l'autorizzazione fino al rilascio dell'AIA, procedura in corso d'istruttoria quale stralcio del Decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, presso i competenti uffici della DGVA del Ministero dell'Ambiente.

Criticità rilevate:

- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 39, pertanto, l'importo garantito (€ 6.336.000,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 10.560.000,00);
- al punto 4 delle premesse è erroneamente indicata "Via lago di Bolsena, 2" quale sede dell'Ente garantito al posto di "Via Anfiteatro, 4";
- al paragrafo "A" la data di scadenza della garanzia "10/08/2013" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011). La stessa è altresì incongruente con la durata del provvedimento di AIA da emanarsi per le discariche, nonché secondo le previsioni temporali richieste dal D. Lgs. 36/2003 in materia di garanzie finanziarie, così come incongruenti sono le condizioni di svincolo del fidejussore non previste dallo schema di polizza del R.R. 18/2007;

- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "*delibera*" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).
- in intestazione dell'atto è riportata la dizione "*la presente annulla e sostituisce la fidejussione di pari importo n. 6401/26035/3 ora n. 6401/1829/03 rilasciata in data 10/02/2006*". Si fa osservare che eventuali svincoli devono essere preliminarmente ed espressamente assentiti dall'Ente garantito, e comunque, la garanzia deve necessariamente riguardare il periodo pregresso.

A tal proposito si osserva che, tale espressione comporta novazione del rapporto obbligatorio precedente, nel mentre è necessario che la garanzia risulti prestata anche per il periodo pregresso senza alcuna soluzione di continuità.

Descrizione attività		Autorizzato mc./mq	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
Discarica di rifiuti non pericolosi (ex 2B Mater Gratiae)	mq.	120.000	18	2.160.000	
- gestione post-operativa	mc.	1.200.000	3	3.600.000	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la fidejussione bancaria n. 6401/1829/4 (priva di data di emissione), rilasciata da: Banca Carime spa – Direzione Generale – Bari (abi 03067.6); importo garantito € 3.456.000,00; e riferita al 1° quinquennio di garanzia per le attività di gestione post-operativa della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (ex 2B Mater Gratiae), già autorizzata con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 178 del 16/11/2005, di approvazione del piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003 ed estesa l'autorizzazione fino al rilascio dell'AIA, procedura in corso d'istruttoria quale stralcio del Decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, presso i competenti uffici della DGVA del Ministero dell'Ambiente.

Criticità rilevate:

- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 39, pertanto, l'importo garantito (€ 3.456.000,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 5.760.000,00);
- l'atto di fidejussione è privo di data di emissione;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "*delibera*" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).
- in intestazione dell'atto è riportata la dizione "*la presente annulla e sostituisce la fidejussione di € 4.608.000,00 n. 6401/26035/4 ora n. 6401/1829/04 rilasciata in data 10/02/2006*". Si fa

che eventuali svincoli devono essere preliminarmente ed espressamente assentiti garantito.

Descrizione attività		Autorizzato mc./mq	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
Discarica di rifiuti pericolosi (ex 2C Nuove Vasche) - gestione operativa	mq.	35.000	60	2.100.000	
	mc.	51.600	15	774.000	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la fidejussione bancaria n. 6401/1829/10 rilasciata il 05/09/2012 da: Banca Carime spa - Direzione Generale - Bari (abi 03067.6); importo garantito € 1.724.400,00; scadenza 07/05/2013; e riferita alle attività di gestione operativa della discarica di rifiuti speciali pericolosi (ex 2C Nuove Vasche), già autorizzata con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 39 del 06/03/2008, di approvazione del piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003 ed estesa l'autorizzazione fino al rilascio dell'AIA, procedura in corso d'istruttoria quale stralcio del Decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, presso i competenti uffici della DGVA del Ministero dell'Ambiente.

Criticità rilevate:

- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 39, pertanto, l'importo garantito (€ 1.724.400,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 2.874.000,00);
- al punto 4 delle premesse è erroneamente indicata "Via lago di Bolsena, 2" quale sede dell'Ente garantito al posto di "Via Anfiteatro, 4";
- al paragrafo "A" la data di scadenza della garanzia "07/05/2013" è incongruente con l'A.I.A. rilasciata che decorre dalla pubblicazione dell'avviso (cfr. art. 5 del Decreto 450/2011 e Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2011). La stessa è altresì incongruente con la durata del provvedimento di AIA da emanarsi per le discariche, nonché secondo le previsioni temporali richieste dal D. Lgs. 36/2003 in materia di garanzie finanziarie, così come incongruenti sono le condizioni di svincolo del fidejussore non previste dallo schema di polizza del R.R. 18/2007;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).
- in intestazione dell'atto è riportata la dizione "*la presente annulla e sostituisce la fidejussione di pari importo n. 6401/26035/10 ora n. 6401/1829/10 rilasciata in data 07/05/2007*".

Si fa osservare che eventuali svincoli devono essere preliminarmente ed espressamente assentiti dall'Ente garantito, e comunque, la garanzia deve necessariamente riguardare il periodo pregresso.

A tal proposito si osserva che, tale espressione comporta novazione del rapporto obbligatorio precedente, nel mentre è necessario che la garanzia risulti prestata anche per il periodo pregresso senza alcuna soluzione di continuità.

Descrizione attività		Autorizzato mc./mq	coefficiente di moltiplicazione	Importo garanzie	
Discarica di rifiuti pericolosi (ex 2C Nuove Vasche)	mq.	35.000	35	1.225.000	
- gestione post-operativa	mc.	51.600	7	361.200	

Con la citata nota prot. DIR 162/12 del 11/09/2012 la società ILVA spa, ha trasmesso, tra l'altro, la fidejussione bancaria n. 6401/1829/6 (priva di data di emissione) rilasciata da: Banca Carime spa – Direzione Generale – Bari (abi 03067.6); importo garantito € 951.720,00; e riferita al 1° quinquennio di garanzia per le attività di gestione post-operativa della discarica di rifiuti speciali pericolosi (ex 2C Nuove Vasche), già autorizzata con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 39 del 06/03/2008, di approvazione del piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003 ed estesa l'autorizzazione fino al rilascio dell'AIA, procedura in corso d'istruttoria quale stralcio del Decreto DVA/DEC/2011/0000450 del 04/08/2011, presso i competenti uffici della DGVA del Ministero dell'Ambiente..

Criticità rilevate:

- non è applicabile la riduzione 40% delle garanzie finanziarie per il mancato possesso della certificazione ISO 14001:2004 per il corrispondente settore EA 39, pertanto, l'importo garantito (€ 951.720,00), è inferiore all'importo dovuto (€ 1.586.200,00);
- l'atto di fidejussione è privo di data di emissione;
- Al secondo rigo del paragrafo "C" si fa riferimento alla notifica della "delibera" del soggetto beneficiario, atto tipico non richiesto dallo schema di polizza di cui al R.R. 18/2007;
- la polizza/atto di fidejussione è priva dell'apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti, non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi;
- la polizza/atto di fidejussione non riporta la condizione prevista dallo schema allegato al R.R. 18/2007 relativa al calcolo del premio (*il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia*).
- in intestazione dell'atto è riportata la dizione "*la presente annulla e sostituisce la fidejussione di pari importo n. 6401/26035/6 ora n. 6401/1829/6 rilasciata in data 30/06/2006*". Si fa osservare che eventuali svincoli devono essere preliminarmente ed espressamente assentiti dall'Ente garantito.

Si rappresenta che le previsioni normative dispongono che:

* Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., - art. 208:

[...omissis...] comma 11: *L'autorizzazione [...] contiene almeno i seguenti elementi:*

[...] g) *le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto [...omissis...]*

* Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 - Articolo 10:

[...omissis...] comma 3 - *L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della ... [provincia] delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 [...omissis...];*

* Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 - Articolo 14:

l'Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 dispone che:

[...omissis...] comma 1 - *La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione [...omissis...]*

[...omissis...] comma 2 - *La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite [...omissis...]*

[...omissis...] comma 3 - *Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla*

- pag. 13 di 15 -

74121 Taranto – Via Lago di Bolsena, 2 - Tel. 099-7320111 Fax 099-7320190

www.provincia.ta.it - e-mail: provincia.taranto@legalmail.it

codice fiscale 80004930733

chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;

a) la garanzia di cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3. [...omissis...]

Il Regolamento Regionale 16-07-2007, n. 18, al secondo paragrafo dell'allegato "A" prescrive che: [...omissis...] 2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività riconducibili agli allegati B o C del decreto legislativo n. 152/2006:

- operazioni di deposito sul o nel suolo;

- operazioni di stoccaggio;

- trattamento, tramite incenerimento, di rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;

- trattamento, tramite impianti diversi dall'incenerimento dei rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;

- impianti mobili;

- centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore;

- operazioni di recupero. [...omissis...]

Il medesimo Regolamento Regionale 18/2007, al quarto paragrafo dell'allegato "A" prescrive che: [...omissis...] In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione alle Province competenti di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia competente per territorio prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione. [...omissis...]

Tanto si trasmette al Dirigente per le valutazioni di propria competenza e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il funzionario amministrativo
Francesco D'Amico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti ed esaminati gli atti della pratica;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003;

Visto il Regolamento Regionale 16/07/2007 n. 18;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;

Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Considerata la necessità di procedere;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10/bis della Legge 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'accogliibilità ai sensi del Regolamento Regionale n. 18/2007, delle garanzie finanziarie prestate così come presentate in allegato alla nota della società ILVA spa prot. DIR 162/12 del 11/09/2012, acquisita al prot. 0077053/a in pari data, giuste criticità sopra evidenziate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Pertanto, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta società ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e/o documenti ritenuti utili a superare le criticità evidenziate.

Sono fatte salve le iniziative e/o provvedimenti che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione riterrà opportuno adottare ai sensi del quarto paragrafo dell'allegato "A" del Regolamento Regionale 18/2007.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90:

- amministrazione competente: *Provincia di Taranto*;
- Unità organizzativa: *9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile – Dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale: dott. Angelo Raffaele Borgia*;
- responsabile del procedimento istruttorio: *sig. Francesco Dimichele*
- oggetto del procedimento: *accettazione garanzie finanziarie ex D. Lgs. 152/2006, R.R. 18/2007*;
- termini di conclusione del procedimento: *30 giorni*;
- ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: *Settore Ecologia ed Ambiente Via Lago di Bolsena, 2 – Taranto -, nei seguenti giorni: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00.*

Il Dirigente
Dott. Angelo Raffaele BORGIA

